

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Determinazione: nr. 1/2007

Oggetto: Società professionali ex lege n. 1815/1939; “società di professionisti” ex d.lgs. n. 163/2006 e società di “servizi professionali di tipo interdisciplinare” ex lege n. 248/2006.

Anche a seguito della entrata in vigore della legge 4 agosto 2006, n. 248, sono pervenute a questo Consiglio nazionale alcune richieste di chiarimenti da parte di Ordini provinciali circa i termini di ammissibilità delle società per l'esercizio in comune da parte degli iscritti dell'attività professionale.

Al riguardo il Consiglio nazionale, nella seduta del 7 febbraio 2007, al fine di fornire indicazioni per una interpretazione uniforme, ha adottato la seguente determinazione.

Considerato in fatto

In data 4 luglio 2006 è entrata in vigore la disposizione dell'art. 2 del decreto legge n. 223/2006, che prevede quanto segue:

“1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

(...)

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. (...).”

Tale disposizione, convertita dalla legge n. 248/2006, unitamente all'entrata in vigore nel nuovo titolo V della Costituzione – che ha ricondotto la materia “professioni” nell'ambito della legislazione concorrente Stato-Regioni - e alla riforma dell'albo professionale – operata dal d.P.R. 5 giugno 2001, n. 238, che ha previsto l'istituzione di sezioni e settori relativi alle categorie dei pianificatori territoriali, dei paesaggisti, dei conservatori dei beni architettonici e ambientali, e degli iunior – impone una organica riconsiderazione della materia – in vero, assai complessa e articolata - anche alla luce del fatto che l'art. 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha conservato – nel settore dei lavori pubblici - la disciplina delle “società di professionisti”, introdotta dall'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Ritenuto in diritto

1. Vale anzitutto osservare che l'ambito applicativo della legge n. 248/2006 è circoscritto alle società che forniscono “*servizi professionali di tipo interdisciplinare*”, per cui deve ritenersi che la diversa fattispecie circa l'esercizio in comune della medesima professione continua a trovare il suo quadro normativo di riferimento nella legge 23 novembre 1939, n. 1815, che reca la “*Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza*”.

2. Per ragioni sistematiche, è pertanto opportuno procedere dall'analisi della disciplina contenuta nella legge n. 1815/1939.

A tale ultimo riguardo, la giurisprudenza era costante nell'indicare nell'art. 2 la disposizione che vietava l'esercizio sociale delle professioni per le quali è richiesto il superamento dell'esame di Stato e la conseguente iscrizione in albi tenuti da Ordini e Collegi. Si tratta delle c.d. professioni protette, tra le quali sono annoverate quelle esercitate dagli iscritti sia alla sezione A che alla sezione B dell'albo tenuto dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (nel prosieguo, iscritti).

Ora, l'art. 2 della legge n. 1815/1939 è stato abrogato ad opera dell'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che al contempo ha delegato il Ministero della Giustizia a predisporre un decreto per la fissazione dei “*requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815*”.

Tale decreto non è mai stato emanato, per cui occorre valutare se o in che termini il combinato disposto dell'art. 1 della legge n. 1815/1939 – che stabilisce che “*le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati*” – e del sopra citato art. 24 della legge n. 266/1997 vengano a costituire la fonte normativa per la costituzione delle società per l'esercizio in comune dell'attività professionale da parte degli iscritti.

3. Affatto diffusa è la convinzione che quello in materia di società professionali è un dibattito che sconta un vizio di origine, rappresentato dalla sostanziale atecnicità del dettato testuale dell'art. 1 della legge n. 1815/1939 – rivolto a coloro che “*si associano*” per l'esercizio della professione - che ha portato a dubitare della riconducibilità dello stesso all’ “*esercizio in comune*” proprio della società ex art. 2247 cc. (cfr., per tutte, Cass., 12 marzo 1987, n. 2555).

Ad opera della Corte costituzionale è stato, tuttavia, chiarito che “non sono da ritenersi vietate le attività svolte in forma societaria in gabinetti o laboratori di analisi gestiti da professionisti regolarmente abilitati e iscritti negli albi professionali” in quanto “per queste attività, rispetto alle quali la legge sancisce il carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali (cfr. art. 2232 cc.), l'art. 1 l. n. 1815 del 1939 non esclude in modo assoluto la possibilità d'esercizio in forma associativa” (C.Cost. 14 gennaio-21 gennaio 1988, n. 71).

In questa prospettiva, si rileva che, nella prassi, sono emerse diverse fattispecie societarie per l'esercizio di attività professionali, per cui vale anzitutto svolgere una prima parametrizzazione tipologica delle forme associative riconducibili alla locuzione “*società professionali*”, posto che il Tribunale di Milano ha censurato per “indeterminatezza del

contenuto” lo statuto di una società che contemplava una clausola in tema di trasferimento delle partecipazioni sociali facendo espresso riferimento alla nozione di “società professionale” (Trib. Milano, 12 dicembre 1998).

4. Sempre con riferimento alla legge n. 1815/1939, le fattispecie societarie maggiormente diffuse nella prassi sono le seguenti:

- a) società costituite da iscritti alla medesima sezione e settore dell'albo per l'esercizio in comune della professione;
- b) società costituite da iscritti alla medesima sezione e settore dell'albo per l'esercizio in comune di determinate prestazioni afferenti alla sfera di competenza della categoria.

5. Nella giurisprudenza civile sono sostanzialmente rinvenibili due indirizzi affatto opposti circa la liceità delle società professionali:

a) la tesi contraria è basata, in particolare, sulla mancata emanazione del regolamento ministeriale ex lege n. 266/1997 (Trib. Verona, 31 marzo 1999, n. 471; Trib. Trento, 3 marzo 2001) sull'assunto per cui quella operata dall'art. 24 della legge n. 266/1997 sarebbe una “abrogazione che in sostanza ha sì tolto un divieto, ma non ha ancora permesso l'attività prima vietata” (Trib. Trento, 3 marzo 2001). Secondo tale tesi:

a.1) non sarebbero permesse le sole società costituite da iscritti agli albi per l'esercizio delle prestazioni riservate;

a.2) mentre sarebbero ammissibili le società (commerciali) per l'erogazione di servizi che includono prestazioni riconducibili alla sfera di competenza delle professioni protette in quanto - a seguito dell'abrogazione del divieto contenuto nell'art. 2 della legge n. 1815/1939 - tale oggetto sociale non sarebbe più da considerare illecito o contrario all'ordine pubblico;

b) la tesi favorevole considera la mancata emanazione del decreto una conferma della generale ammissibilità dell'esercizio sociale delle professioni protette secondo i tipi della società di persone - e particolarmente della società semplice - il cui regime sarebbe in grado di salvaguardare le esigenze di garanzia a cui avrebbe dovuto presiedere il regolamento (Trib. Milano, 5 giugno 1999). Una posizione, quest'ultima, condivisa anche dalla giurisprudenza amministrativa che, a proposito della legge n. 266/1997, ha così ritenuto: “vero è che la disposizione abrogatrice si limita a riconoscere la liceità delle società professionali, senza dettare regole precise: ma sul punto non è l'incompletezza del quadro legislativo, ancora *in itinere* quanto a disciplina e modelli utilizzabili, atteso che può farsi riferimento per ogni aspetto ulteriore alla disciplina generale di diritto comune” (Tar Lazio, 28 maggio 2002, n. 4739).

6. Tali indirizzi sono completati dalla posizione espressa dal Consiglio di Stato in occasione dei due pareri resi dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi sullo schema di decreto interministeriale, concernente “*Regolamento per la fissazione dei requisiti per l'esercizio in forma societaria delle attività di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.1815*”, messo a punto dal Ministero della Giustizia ai sensi della legge n. 266/1997 (pareri nn. 35/1998 e 72/1998).

Il Consiglio di Stato ha sostenuto che:

- a) a seguito dell'abrogazione del divieto contenuto nell'art. 2 è da ritenersi la generale compatibilità tra esercizio professionale e società in ragione del fatto che, per la disciplina dei requisiti organizzativi, il legislatore ha rinviato ad una forma regolamentare – disciplinata dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – che di per sé non è idonea a derogare alle norme di rango primario che disciplinano le professioni intellettuali; tale compatibilità troverebbe, per altro, conferma nel mancato esercizio della delega da parte del Governo;
- b) la questione si pone, pertanto, sui tipi societari concretamente compatibili con i principi dell'ordinamento di settore. Al riguardo, si è affermato che:
- b.1) “non può - in ogni caso - prescindersi dall'ulteriore decisivo rilievo che l'art. 33, comma 5, della Costituzione (“*E' prescritto un esame di Stato ... - omissis - ... per l'abilitazione all'esercizio professionale*”) presuppone che l'esercizio dell'attività professionale stessa (quale quello che attualmente si può svolgere solo con l'iscrizione in albi, elenchi o registri, del quale si occupa il regolamento *de quo*) venga effettuato da coloro - evidentemente solo persone fisiche (anche se associate in forma societaria nei vari modi a tal fine previsti dall'ordinamento mediante le cosiddette ‘società di persone’) - che hanno superato il prescritto esame di Stato”;
- b.2) il regime della responsabilità civile del professionista nei confronti del cliente e quello della società professionale deve, in ogni caso, porsi “in posizione di perfetta equiordinazione giuridica”;
- c) in definitiva, la equiordinazione è assicurata dai tipi delle società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e dalla società in accomandita per azioni;
- d) anche se, a seguito della abrogazione dell'art. 2 della legge n. 1815/1939, ad essere autorizzate – in via di principio - non sono più solo le società professionali, ma anche gli “*istituti, uffici, agenzie od enti*” mediante i quali può essere esercitata in forma aggregata la professione protetta - per i quali, del pari, vigeva il divieto della legge - in quanto tali entità, “in conseguenza dell'avvenuta abrogazione del divieto di cui all'art. 2, saranno libere di esercitare, senza alcuna regolamentazione che le disciplini, l'attività professionale”.

7. Sulla base delle considerazioni appena esposte, questo Consiglio nazionale, per quanto di propria competenza, ritiene - anche alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale - di dover prendere atto che secondo il Consiglio di Stato e parte significativa della giurisprudenza, civile e amministrativa, è da considerarsi oramai superata la generale incompatibilità tra attività professionale e tipi societari.

Ciò anche in ragione del fatto che:

- a) l'art. 1 della legge n. 1815/1939 ha efficacia immediatamente prescrittiva, per cui il mancato esercizio da parte del Governo della delega non può costituire indice ostativo all'ammissibilità dell'esercizio societario delle professioni protette (Cons. Stato, pareri nn. 35/1998 e 72/1998);

b) il diritto soggettivo del professionista ex art. 41 Cost. ad esercitare la sua attività nelle forme previste dall'ordinamento non può essere limitato da un regolamento privo di forza di legge, quale è quello previsto dalla legge n. 266/1997 (Trib. Milano, 5 giugno 1999);

c) l'efficacia prescrittiva dell'art. 1 della legge n. 1815/1939 non può essere condizionata dall'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il titolo V della Carta fondamentale nei termini in cui:

c.1) ove si consideri che “*i requisiti*” della società professionale appartengano alla materia dell’ “*ordinamento civile*” – che l’art. 117 della Costituzione ha ricondotto nell’ambito della legislazione esclusiva dello Stato – è da ritenersi che l’esercizio del potere regolamentare previsto dall’art. 24 della legge n. 266/1997 rientri nelle prerogative del Governo che, con il mancato esercizio della delega, ha confermato la generale ammissibilità dell’esercizio in forma societaria delle professioni;

c.2) laddove, di contro, si dovesse sostenere che la fissazione dei requisiti per l’esercizio societario delle professioni protette rientri nella materia delle “*professioni*” – che sempre l’art. 117 riconduce, invece, nell’ambito della legislazione concorrente Stato-Regioni – è da ritenersi l’inapplicabilità del disposto dell’art. 24 della legge n. 266/1997 nei termini in cui “le disposizioni ... attributive della potestà regolamentare ... debbono ritenersi venute meno a seguito della emanazione del nuovo titolo V della Costituzione che, iscrivendo la materia delle ‘*professioni*’ ... tra quelle di legislazione concorrente, esclude che lo Stato possa disciplinare le materie predette nella loro intera estensione e, per giunta, a livello regolamentare” (Cons. Stato, parere n. 67/2002).

8. Questo Consiglio nazionale – in ragione del fatto che il giudizio di ammissibilità è, in ogni caso, subordinato alla compatibilità dei tipi societari con i principi dell’ordinamento professionale, così come desumibili dagli artt. 3 e 33, comma 5, Cost. – ritiene, sulla base di una lettura rigorosa del quadro normativo di riferimento, che la costituzione di società per l’esercizio professionale da parte degli iscritti - ove ritenuta ammissibile - sia in ogni caso sottoposta alle seguenti condizioni:

a) la società deve avere come oggetto, unico ed esclusivo, la professione ovvero le determinate prestazioni, afferenti alla sfera di competenza della professione, esercitate da tutti i soci, che devono risultare iscritti alla medesima sezione/settore dell’albo;

b) la società deve essere costituita secondo il tipo della società semplice ovvero della società in nome collettivo in quanto i relativi moduli organizzativi possono essere ordinati in modo da assicurare che l’attività sia esercitata sotto la direzione e responsabilità dei soci-professionisti. A tal fine è necessario che:

b.1) tutti i soci siano iscritti alla stessa sezione e settore dell’albo;

b.2) tutti i soci siano amministratori;

b.3) tutti gli amministratori siano soci;

c) la società deve rispettare i requisiti prescritti dal primo comma dell’art. 1 della legge n. 1815/1939 che così recita: “*Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l’esercizio delle professioni o delle altre attività per*

cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati»;

- d) la costituzione della società deve essere comunicata all'Ordine tenentario dell'albo al quale sono iscritti i soci, secondo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 1 della legge n. 1815/1939, che così recita: *“L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.”*

9. Venendo alla *“società di professionisti”*, disciplinata dall'art. 90 del d.lgs. n. 163/2006 è da ritenersi che la stessa possa essere costituita anche dagli iscritti.

Al riguardo va osservato che:

- a) l'oggetto sociale stabilito dalla normativa non riproduce la sfera di competenza definita ai sensi del combinato disposto del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 e del d.Pr. n. 328/2001. Ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 163/2006 la *“società di professionisti”* può svolgere anche *“valutazioni di congruità tecnico-economica”* e, più in generale, *“consulenze”*, per cui è da ritenersi – come già accadeva sotto la vigenza della legge n. 109/1994, che però aveva espressamente previsto tale ipotesi – che la stessa possa partecipare anche agli appalti per le attività tecnico-amministrative di supporto del responsabile del procedimento ex art. 10, comma 7. In questa prospettiva, l'oggetto sociale risulta arricchito rispetto alle competenze stabilite dalla legge professionale: si tratta di competenze che - se si vuole rimanere nell'alveo delle professioni protette - possono essere ricondotte alla sfera di attribuzione delle categorie economiche e legali, come dimostra il fatto che, ai sensi del comma 7 dell'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 tali appalti sono riservati ai *“soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale”*;
- b) l'art. 90 si limita a prevedere che le società possono essere costituite da professionisti abilitati, per cui è da ritenersi che, accogliendo la prospettiva di cui alla lettera precedente, le stesse possano essere costituite non solo dagli iscritti, ma da tutti i professionisti che hanno competenza nelle attività di cui all'oggetto sociale;
- c) l'art. 90 non stabilisce la composizione qualitativa e quantitativa degli organi sociali per cui il modulo organizzativo non è ordinato in modo da assicurare – nel rispetto di quanto prescritto dagli art. 3 e 33 della Costituzione – che l'attività sia resa sotto la direzione e responsabilità del professionista competente.

Ciò porta ad escludere che tali società possano essere utilizzate per attività ulteriori rispetto a quelle indicate nell'oggetto sociale tipizzato dalla legge - in specie per quelle rientranti nella sfera di competenza degli iscritti all'albo - e che, quindi, possano essere ricondotte nell'ambito delle *“società professionali”* di cui all'art. 1 della legge n. 1815/1939.

Ne consegue che non è possibile escludere che tali società, ancorché preordinate all'erogazione di servizi che includono prestazioni professionali, siano assoggettate allo statuto dell'imprenditore commerciale.

10. Quanto alle società che erogano “*servizi professionali di tipo interdisciplinare*” di cui alla legge n. 248/2006, vale immediatamente osservare che l’art. 2, comma 1, lett. c) solo a prima vista si limita a rimuovere “*il divieto*” di loro costituzione.

La norma infatti introduce, altresì, i seguenti principi:

- a) le società deve essere ordinata secondo i tipi delle società di persone;
- b) l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo;
- c) il professionista non può partecipare a più di una società;
- d) la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità;
- e) i soci professionisti incaricati della prestazione devono essere indicati al cliente.

11. Il ricorso alla formula “*fermo restando*” per introdurre i suddetti principi lascia intendere che il legislatore non ha voluto dettare una disciplina positiva, per cui vale indagare sui tipi societari che, nell’ordinamento vigente, risultano compatibili con i suddetti principi, in particolare con quello affermato alla lettera d).

A ben vedere, quest’ultimo impone che:

- a) la prestazione sia resa da un “*socio professionista*”;
- b) il socio professionista renda la prestazione “*sotto la propria responsabilità*”.

A tutta evidenza, il combinato disposto delle due misure condiziona radicalmente il valore aggiunto del ricorso alla forma societaria in quanto nega la possibilità di avvalersi compiutamente del modulo organizzativo - costituito dai dipendenti e collaboratori - che la caratterizza rispetto all’esercizio individuale della professione.

Il servizio deve infatti essere erogato dalla società per il tramite di prestazione “*resa*” non da uno dei professionisti che operano per conto della società medesima (dipendenti - collaboratori), ma solo ed esclusivamente da un “*socio*”, che la garantisce con la sua responsabilità personale: socio che potrà sì avvalersi dei primi, ma solo come sostituti secondo l’impostazione propria del contratto di opera intellettuale ex art. 2232 c.c.

La circostanza di fatto e di diritto per cui l’intervento legislativo è diretto a rimuovere un divieto - e non a introdurre una disciplina positiva - porta a ritenere che una tale previsione - più che ad integrare la disciplina legislativa dei tipi societari vigenti - costituisca un criterio per selezionare all’interno degli stessi quello compatibile con la *ratio* dell’intervento medesimo.

Ne consegue che, in prima approssimazione, sono da ritenersi ammissibili la sola società semplice e quella in nome collettivo, che risultano ordinate su un regime che implica la responsabilità illimitata dei soci.

Ciò detto, vale ancora osservare che ancorché la disposizione legislativa nulla dica circa la composizione qualitativa e quantitativa dell’assetto sociale, non si può fare a meno di

ritenere, logicamente ancora prima che giuridicamente, che la presenza di soci abilitati all'esercizio delle prestazioni nelle quali si articola, conformemente al suo oggetto sociale, il servizio professionale di tipo interdisciplinare sia condizione di liceità della stessa.

La presenza di tali professionalità deve essere garantita nell'assetto sociale, non potendo essere sufficiente – per le ragioni appena esposte – che l'abilitazione sia posseduta da collaboratori o dipendenti della società medesima.

A ciò si aggiunga che poiché il socio professionista è tenuto a rispondere personalmente della prestazione resa è da escludersi che lo statuto possa prevedere forme di limitazione della responsabilità, sia tra soci che nei confronti dei terzi.

Corollario naturale è che tutti i soci saranno personalmente responsabili dei danni arrecati dalla società ai terzi.

12. Va infine osservato che, nella sua estrema sinteticità, l'intervento legislativo non si è fatto carico di quello che, secondo la dottrina più accreditata, costituisce uno dei principali indici ostativi all'ammissibilità di società c.d. interprofessionali o interdisciplinari: la circostanza di fatto e di diritto per cui, nella società semplice e nella società in nome collettivo, il socio rimane sempre e in ogni caso sottoposto al potere collegiale per cui il modulo organizzativo, sul piano giuridico, non è preordinato per garantire l'autonomia decisionale del socio abilitato a rendere la prestazione e, conseguentemente, lo stesso potrebbe non essere ritenuto conforme al principio di professionalità specifica ex art. 33, comma 5, della Costituzione.

Tale constatazione non consente di ritenere pacifica la concreta ammissibilità, nel nostro ordinamento, delle società di servizi professionali di tipo interdisciplinare, anche dopo la legge n. 248/2006.

Corollario naturale è che – così come accaduto in tali casi dopo la entrata in vigore della legge n. 266/1997 - alle società che erogano servizi che includono prestazioni riservate – come la progettazione – potrebbe essere negata l'omologazione dello statuto ovvero che le stesse possano essere qualificate come società commerciali e quindi assoggettate allo statuto dell'imprenditore commerciale.

13. L'art. 2, comma 1, lett. b) stabilisce che il professionista “*non può partecipare a più di una società*”, ponendo quindi una limitazione che non è riproposta per le associazioni.

Si pone il problema se il divieto vada interpretato in senso restrittivo – ossia che valga solo per le società di tipo interdisciplinare – ovvero per tutte le società professionali.

La prima tesi sembra essere avvalorata dal fatto che il divieto non riguarda le associazioni e dal fatto che le società di tipo interdisciplinare, per loro natura, potrebbero avere ad oggetto solo determinate prestazioni tra quelle rientranti nella sfera di competenza della categoria.

14. Sempre l'art. 2 impone che i soci professionisti incaricati dell'esecuzione della prestazione siano “*preventivamente indicati*”.

La norma ha il suo antecedente legislativo nella disposizione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, relativo alle società tra avvocati. Tale ultima

disposizione stabilisce che in difetto di informativa tutti i soci sono responsabili delle obbligazioni sociali derivanti dall'attività professionale svolta per conto della società.

Tale regime non è stato riproposto dalla legge n. 248/2006 né può essere dedotto dai principi dell'ordinamento, per cui è da escludersi che con riferimento alle società che erogano servizi professionali di tipo interdisciplinare possano sussistere delle ricadute di ordine civilistico alla mancata comunicazione dei professionisti incaricati.

La violazione dell'obbligo di informativa potrebbe, invece, rilevare sul piano deontologico circa il dovere di correttezza nei rapporti con la clientela.

15. Un'ulteriore notazione riguarda la questione della ammissibilità o meno di soci d'opera non iscritti agli albi ovvero di soci di mero capitale nelle società costituite ai sensi della legge n. 248/2006.

La soluzione negativa trova argomento nelle seguenti considerazioni:

- a) sotto il profilo esegetico, l'art. 2, comma 1, lettera c) parla di "*società di persone o associazioni fra professionisti*" e, quindi, sembra escludere la presenza di soci di mero capitale;
- b) sotto il profilo sistematico, la norma ha ad oggetto non la statuizione di una disciplina positiva, ma l'abrogazione di un divieto, per cui il suo ambito applicativo dovrebbe coincidere con i destinatari dell'originario divieto. Ora, in dottrina la tesi del divieto di società interdisciplinari è stata fondata sull'art. 1 della legge n. 1815/1939 e sul principio di professionalità specifica ex art. 33, comma 5, Cost.: poiché tale principio trova applicazione nei confronti dei soli iscritti agli albi è da ritenersi che siano questi ultimi i destinatari di quanto disposto dall'art. 2;
- c) sotto il profilo sistematico, coloro che esercitano le c.d. professioni emergenti non possono essere ricondotti nell'ambito della nozione normativa di "*professionisti*" - a cui fa riferimento il sopraccitato art. 2 (v., supra, lett. a) - in quanto, per costante insegnamento della Corte costituzionale, le professioni hanno fonte nella legge dello Stato (cfr., per tutte, C. Cost., 25 novembre 2005, n. 424) e le c.d. professioni emergenti, per definizione, non sono oggetto di regolamentazione.

16. Si pone infine la questione se la società sia o meno tenuta alle regole stabilite dalla legge n. 1815/1939 quanto alla denominazione.

Posto che, almeno nelle intenzioni del Legislatore, anche queste società dovrebbero connotarsi come professionali (v., tuttavia, supra §. 11) e che la legge n. 1815 si applica agli iscritti che si associano per l'esercizio della professione è opportuno che lo statuto tenga conto delle prescrizioni stabilite all'art. 1.

17. Questo Consiglio nazionale – considerato che la disposizione dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 248/2006 deve essere interpretata alla luce dei principi dell'ordinamento professionale, così come desumibili dagli artt. 3 e 33, comma 5, Cost. – ritiene che la costituzione di società che erogano servizi professionali di tipo interdisciplinare – ove ritenuta ammissibile – sia in ogni caso sottoposta alle seguenti condizioni:

- a) l'esercizio delle attività professionali deve costituire l'oggetto, unico ed esclusivo, della società;
- b) la società deve essere costituita secondo il tipo della società semplice o della società in nome collettivo in quanto i relativi moduli organizzativi possono essere ordinati in modo da assicurare che l'attività sia esercitata sotto la direzione e responsabilità dei soci-professionisti. A tal fine è necessario che:
 - b.1) i soci abbiano le (diverse) abilitazione richieste per l'esercizio delle prestazioni nelle quali si articolano i servizi professionali di tipo interdisciplinare che costituiscono l'oggetto sociale;
 - b.2) tutti i soci siano amministratori;
 - b.3) tutti gli amministratori siano soci;
- c) la società deve rispettare i requisiti prescritti dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 1815/1939;
- d) la costituzione della società deve essere comunicata agli Ordini tenutari degli albi ai quali sono iscritti i soci ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 1815/1939.

Sulla base delle suesposte considerazioni

Per quanto di propria competenza, il Consiglio nazionale:

- a) ritiene che gli iscritti al medesimo settore e sezione dell'albo possano esercitare in comune l'attività professionale o le determinate prestazioni rientranti nella sfera di competenza della categoria secondo i tipi della società semplice e della società in nome collettivo, ordinati nel rispetto dei requisiti di forma stabiliti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 1815/1939 e prevedendo che tutti i soci siano amministratori e illimitatamente responsabili;
- b) ritiene che la costituzione delle società di cui alla lettera precedente debba essere comunicata ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 1815/1939 all'Ordine tenutario dell'albo a cui sono iscritti i soci;
- c) ritiene che la società costituita da iscritti a settori e/o sezioni differenti dell'albo e/o albi di altre categorie per essere compatibile con i principi posti dall'art. 2 della legge n. 248/2006 debba essere ordinata secondo i tipi della società semplice e della società in nome collettivo, ordinati nel rispetto dei requisiti di forma stabiliti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 1815/1939 e prevedendo che tutti i soci siano iscritti agli albi, siano amministratori ed illimitatamente responsabili;
- d) ritiene opportuno che la costituzione delle società di cui alla lettera precedente sia comunicata ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 1815/1939 all'Ordine tenutario dell'albo a cui sono iscritti i soci;
- e) segnala che alla società di cui alla lettera c) ancorché costituita nel rispetto dei requisiti organizzativi ivi indicati potrebbe essere negata l'omologazione dello statuto in quanto

non conforme al principio di professionalità specifica ovvero che tale società potrebbe essere assoggettata allo statuto dell'imprenditore commerciale;

- f) ritiene che la “società di professionisti” di cui all'art. 90 del d.lgs. n. 163/2006 non possa essere utilizzata per l'esercizio di attività ulteriori rispetto a quelle indicate nell'oggetto sociale tipizzato dalla legge e che, in quanto non conforme alle prescrizioni dell'art. 1 della legge n. 1815/1939, non possa essere qualificata, in senso stretto, come “professionale” ed essere assoggettata al relativo regime;
- g) ritiene che gli iscritti possano costituire con altri professionisti società che abbiano ad oggetto esclusivo la erogazione di “servizi professionali di tipo interdisciplinare” ai sensi della legge n. 248/2006, secondo i tipi della società semplice e della società in nome collettivo, i cui moduli organizzativi siano ordinati in modo da assicurare che i soci abbiano le (diverse) abilitazione richieste per l'esercizio delle prestazioni nelle quali si articolano i servizi professionali che costituiscono l'oggetto sociale; tutti i soci siano amministratori e tutti gli amministratori siano soci;
- h) ritiene opportuno che la società di cui alla lettera precedente debba rispettare i requisiti prescritti dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 1815/1939 e sia comunicata agli Ordini tenutari degli albi ai quali sono iscritti;
- i) segnala che alla società di cui alla lettera g), che eroga prestazioni riservate, ancorché costituita nel rispetto dei requisiti organizzativi sopra indicati, potrebbe essere negata l'omologazione dello statuto in quanto non conforme al principio di professionalità specifica ovvero che tale società potrebbe essere assoggettata allo statuto dell'imprenditore commerciale.

Dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito del Consiglio nazionale: www.archiworld.it e sia comunicata agli Ordini territoriali al fine di assicurarne la massima diffusione tra gli iscritti.